



COPIA

# COMUNE DI VADO LIGURE

## PROVINCIA DI SAVONA

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

[# ] Comunicata ai Capigruppo

**N. 100 Registro Deliberazioni**

**Data 21/07/2014**

**OGGETTO :**

RINUNCIA RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA TAR LIGURIA N. 907 DEL 29 GIUGNO 2012 INERENTE IL PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO RICHIESTO DA APM TERMINALS IN MERITO AL CAMPO PROVE DRAGAGGI NELL'AMBITO DELLA COSTRUZIONE DI UNA PIATTAFORMA MULTIFUNZIONE NELLA RADA DI VADO LIGURE.-

In data 21 LUGLIO 2014 alle ore 09:25, in Vado Ligure nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
GIULIANO D.SSA MONICA	Sindaco	X	
FALCO FABIO	Vice Sindaco	X	
OLIVERI MIRELLA	Assessore	X	
VERDINO SERGIO	Assessore	X	
ROSSI ENNIO	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale CAVIGLIA D.SSA STEFANIA

Il Signor GIULIANO D.SSA MONICA - Sindaco - assume la presidenza dell'adunanza, e constatane la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PREMESSO:**

- che il Comune di Vado Ligure, la Regione Liguria, la Provincia di Savona, l’Autorità Portuale di Savona hanno stipulato in data 15.09.2008, un accordo di programma avente ad oggetto la realizzazione nella rada portuale vadese di una piattaforma multifunzionale (Terminal Multipurpose);
- che, nell’ambito delle attività di progettazione e realizzazione della Piattaforma Multipurpose nella rada portuale di Vado Ligure, il concessionario – Grandi Lavori Fincosit Spa, ha dovuto provvedere (in virtù delle prescrizioni impartite dal Consiglio Superiore LLPP) ad un “campo prove” propedeutico alla effettiva costruzione dell’opera;
- che il concessionario ha quindi chiesto alla Regione Liguria (nota del 18/07/2011) – ai sensi del combinato disposto degli artt. 109 del 152/2006 e dell’art. 21 della Legge 179/2002 - l’autorizzazione “per il riutilizzo ai fini di riempimento in cassa di colmata di sedimenti marini dragati durante l’attività di campo prove di dragaggio” (mc. 22.750);
- che il Comune di Vado Ligure con nota n. 15980 del 14/10/2011 ha richiesto alla Regione Liguria di avviare il procedimento di cui all’art. 242 del Dlgs. 152/2006 (bonifica siti inquinati) e di subordinare a ciò l’autorizzazione delle attività di dragaggio e scarico in mare dei materiali dragati, stante il superamento della soglia di contaminazione di alcuni inquinanti risultante dai campionamenti in allora effettuati;
- che la Regione Liguria in data 31/10/2011 con nota prot. 150524 ha respinto l’istanza del Comune sostenendo che non trovasse applicazione la procedura di bonifica di cui all’art. 242, ma solo l’art. 109 del Dlgs. 152/2006, ed ha quindi rilasciato l’autorizzazione al campo prove dragaggio, con Decreto del dirigente del Dipartimento Ambiente, Settore Ecosistema Costiero della Regione Liguria n. 3162 del 14/11/2011;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 29/11/2011 con la quale è stata disposta l’impugnazione innanzi al T.A.R. Liguria del citato Decreto del dirigente del Dipartimento Ambiente, Settore Ecosistema Costiero della Regione Liguria n. 3162 del 14/11/2011 e di tutti gli atti ad esso connesso e conseguenti ed in particolare la nota della Regione Liguria – Dipartimento Ambiente n. 150524 del 31/10/2011 sopra indicata;

**DATO ATTO** che il TAR Liguria con sentenza n. 907 del 29/06/2012, ha respinto, il ricorso del Comune di Vado Ligure, motivando il rigetto, in sintesi, come segue:

- sebbene possa essere riconosciuto che anche il mare è una matrice ambientale oggetto di potenziale bonifica al verificarsi delle condizioni previste dalla legge né il dragaggio né l’immersione in mare dei sedimenti dragati – effettuati con le dovute cautele - costituiscano un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito;

- si potrebbe applicare al sito “ordinario” di Vado un principio della legge 84/1994 art. 5 comma 11 bis (introdotto nel 2006 ed abrogato col dl 1 del 24-01-2012, ma in sostanza ripreso dall'art. 5 bis) che ammetterebbe anche la possibilità di operare dragaggi ancora prima di procedere con la bonifica del sito (dimostrando *a fortiori*, anche per i siti ordinari, che il dragaggio non presuppone la preventiva bonifica);
- richiamando l'art. 5 bis, comma 11, della legge n. 84/1994, introdotto proprio per i siti ordinari diversi da quelli di interesse nazionale, che afferma che i materiali dragati possono essere immersi in mare previa autorizzazione ai sensi dell'art. 109 del 152-2006;
- affermando che il manuale APAT (la cui applicazione era stata invocata nel ricorso del Comune) non sarebbe vincolante, mancandone il necessario recepimento normativo;
- dichiarando che l'istruttoria regionale non sarebbe stata insufficiente ma esaustiva della documentazione richiesta dalla procedura di legge applicabile;
- dichiarando altresì che l'elenco degli inquinanti da indagare non sarebbe tassativo e che *in assenza di specifica dimostrazione controfattuale della presenza di inquinanti non indagati* non sarebbe censurabile la mancata indagine;

**RICHIAMATA** altresì la deliberazione di Giunta n. 135 dell'8/11/2012 con la quale è stato disposto di proporre appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la precitata sentenza del TAR della Liguria n° 907 del 29 giugno 2012;

**DATO ATTO:**

- che con atto in data 12 novembre 2012 è stato presentato il relativo appello al Consiglio di Stato (n. registro 8311/2012)
- che con Ordinanza n. 3254 emessa nella seduta del 20 maggio 2014 e depositata il 27 giugno 2014, il Consiglio di Stato ha disposto la “nomina di un *collegio di verificatori*, composto da cinque membri, indicati dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria civile, chimica ed ambientale dell'Università degli Studi di Genova, in ragione delle loro specifiche competenze nelle materie che rilevano nella presente controversia, ...*omissis* ..” con spese da anticiparsi a carico del Comune, *collegio* incaricato di rispondere ad una serie di otto quesiti relativi alle caratteristiche del sito, dei sedimenti, della vasca di colmata, ed alla corretta esecuzione e valutazione dei precedenti campionamenti etc;

**RILEVATO:**

- che quanto richiesto nell'ordinanza *de qua* impone all'Ente l'assunzione di un impegno economico assolutamente non definito nel suo ammontare (l'ordinanza ha stabilito - a mero titolo d'anticipo per l'avvio delle operazioni – l'importo di € 15.000) e comunque particolarmente gravoso dal punto di vista economico in quanto la spesa per le verificazioni in argomento sarà presumibilmente assai più elevata dell'anticipo stabilito;

- altresì che la prosecuzione nel ricorso de quo risulta essere non più tempestiva visto che le operazioni di dragaggio del campo prove cui si riferisce il ricorso nel frattempo si sono concluse come risulta dalla nota del 14.10.2013 inviata alla Regione Liguria e all'Autorità Portuale di Savona dal Concessionario;
- che quindi il tema oggetto del ricorso sia privo, in oggi, di rilievo concreto per il Comune e che il suo mantenimento conserverebbe esclusivamente la finalità di statuire quali siano le procedure giuridicamente applicabili al rilascio delle autorizzazioni ai dragaggi del fondale marino, materia, peraltro rientrante nell'esclusiva competenza regionale ai sensi dell'articolo 109 del D. Lgs. 152/06;
- che sono attualmente in corso sull'area della rada portuale interessata ai lavori finalizzati alla realizzazione della piattaforma Multifunzionale le seguenti attività di controllo:
  - a) monitoraggio plurigiornaliero della torbidità (nelle fasi di attività che possono generare torbidità, quali sversamenti o dragaggi), mediante due torbidimetri fissi e due torbidimetri mobili;
  - b) monitoraggio dell'impatto sulla qualità dell'aria, mediante due deposimetri;
  - c) monitoraggio del rumore, mediante campagne semestrali in sette punti (due punti sulle 24 ore e cinque punti con misure di breve durata, sia in periodo diurno che in periodo notturno);
  - d) monitoraggio naturalistico, finalizzato a verificare di stato delle biocenosi marine, mediante ispezioni periodiche per il controllo dello stato delle praterie di posidonia e delle secche coralligene.

**RITENUTO:**

- opportuno in oggi, nell'ambito delle competenze dell'Amministrazione Comunale, apprestare congrue cautele a tutela dell'ambiente rispetto alle future attività di dragaggio (sull'autorizzazione delle quali permane la competenza esclusiva della Regione), garantendo che, preliminarmente alla richiesta di ogni futura autorizzazione regionale al dragaggio ed all'immersione in mare o al riutilizzo dei sedimenti, sia effettuato, anche oltre agli obblighi sanciti dalle disposizioni normative ed amministrative vigenti, un insieme di accertamenti sulla qualità dei sedimenti da dragare inclusivi, salvo nei casi specificamente esclusi per l'assenza di ogni ragionevole presupposto, delle analisi di tutte le sostanze di cui alla tabella allegata alla D.G.R. n. 955/2006, accertamenti dei quali il Comune ha fino ad oggi eccepito la mancanza nelle indagini eseguite da APM Terminals, attraverso il ricorso di cui trattasi;
- quindi proficuo, ai fini di realizzare quanto sopra, da parte dell'Amministrazione adottare un'intesa con il committente (Autorità Portuale di Savona) ed il concessionario dell'opera (APM Terminals Vado Ligure S.p.A.), rinunciando al ricorso al Consiglio di Stato, in modo da ottenere, oltre che un impegno reale sul

rispetto delle leggi, anche l'assicurazione di maggiori garanzie tali da conseguire un'effettiva tutela dell'ambiente per i lavori futuri;

**ESAMINATO** il contenuto del verbale di riunione in data 15 luglio 2014, fra il Sindaco del Comune di Vado Ligure, Autorità Portuale di Savona ed APM Terminals Vado Ligure S.p.a., ed il relativo allegato tecnico I e ritenuti i medesimi meritevoli di approvazione;

**ACQUISITO** il parere del Capo del Settore Tutela Ambiente, Dott. Sandro Berruti (Cat. D5), il quale preso atto della decisione della nuova Amministrazione in merito alla volontà di rinunciare al ricorso innanzi al Consiglio di Stato fa presente che - pur riconoscendo l'indeterminatezza dei costi di cui ai punti precedenti ed i miglioramenti ottenuti dal Sindaco del Comune di Vado Ligure, rispetto a quanto a suo tempo autorizzato dalla Regione (campo prove dragaggio), come risulta dal verbale di riunione in data 15 luglio 2014 (ed il relativo allegato tecnico I), fra Comune di Vado Ligure, Autorità Portuale di Savona ed APM Terminals Vado Ligure S.p.a. - tuttavia in applicazione del "principio di precauzione" sarebbe utile proseguire nel ricorso in parola, in quanto - come risulta dalla stessa delibera di VIA regionale - parere n. 136/2016c del 14 luglio 2009 - è stato riscontrato in alcuni campionamenti il superamento della CSC (*Concentrazione Soglia Contaminazione*) e risulta utile per l'Ente (anche per il futuro) che venga statuito dal supremo consesso (Consiglio di Stato) quale sia la corretta procedura amministrativa da seguire - a legislazione vigente - per il rilascio dell'autorizzazione ai dragaggi del fondale marino;

**ACQUISITO** anche il parere di legittimità del Segretario comunale, d.ssa Stefania Caviglia, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Regolamento sui controlli interni, approvato con DCC n. 5/2013, la quale condivide le osservazioni del Capo del Settore Tutela Ambiente, anche alla luce della relazione redatta dal dott. Cassin del CNR di Venezia, datato 8 aprile 2014, pur riconoscendo la natura di atto di alta amministrazione della decisione di ritirare il ricorso, rientrante nella piena competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 48 del Dlgs. 267/2000 e dell'art. 73 dello Statuto Comunale e non nelle attribuzioni gestionali del Responsabile del Settore;

**VISTO** il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal Capo del II° Settore Economico - Finanziario, Dott.ssa Maria Luigia Ardolino (Cat. D5), riportato a tergo del presente atto e dal quale si evince che non si rilevano aspetti contabili;

**RITENUTO** di provvedere comunque a ritirare l'appello in quanto le osservazioni contenute nei suddetti pareri non inficiano le motivazioni della presente decisione (di competenza della Giunta ai sensi dell'art. 73 dello Statuto Comunale e dell'art. 6, comma 2, del Dlgs. 267/2000) in quanto nel merito si osserva che:

- il rischio di soccombenza nel ricorso in oggetto è elevato, stanti anche le motivazioni che hanno giustificato la soccombenza in primo grado di fronte al Tar Liguria;

- un eventuale vittoria in appello non sortirebbe alcun beneficio concreto, ciò in quanto le operazioni di dragaggio del campo prove si sono nel frattempo concluse;
- i futuri dragaggi rientreranno a pieno nella vigenza dell'art. 5 bis, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo introdotto dall'art. 48, comma 1, del Decreto legge n. 1 del 24/01/2012, conv. in Legge 24 marzo 2012 n. 27 in base al quale: *8. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere immersi in mare con autorizzazione dell'autorità competente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.* (n.d.r. : con la procedura seguita dalla Regione nell'impugnato decreto autorizzativo dei dragaggi sul campo prove) *I suddetti materiali possono essere diversamente utilizzati a fini di ripascimento, anche con sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata o altre strutture di contenimento nei porti in attuazione del Piano regolatore portuale* (n.d.r. : l'uso dei materiali derivanti dai dragaggi fatto nel caso di interesse di Vado Ligure) *ovvero lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera, con autorizzazione della regione territorialmente competente ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179;*
- il verbale di riunione in data 15 luglio 2014 (ed il relativo allegato tecnico I), fra Comune di Vado Ligure, Autorità Portuale di Savona ed APM Terminals Vado Ligure S.p.a. offrono sufficienti garanzie a tutela dell'ambiente in relazione alle attuali e future attività di dragaggio (sull'autorizzazione delle quali permane la competenza esclusiva della Regione);

**VISTO** il D. Lgs. 15/08/2000, n. 267;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**DATO ATTO** che la presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, verrà trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**RITENUTA** l'urgenza di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile secondo le modalità previste dall'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**A** voti unanimi espressi nei modi di legge;

## **DELIBERA**

1. di autorizzare il Sindaco, per le ragioni esposte in parte motiva, al ritiro dell'appello di questo Comune presso il Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria n. 907 del 29 giugno 2012, con conseguente rinuncia alla lite, di cui in narrativa;

2. di dare mandato al Responsabile del Settore Tutela Ambiente di richiedere allo Studio legale incaricato dell'appello di predisporre gli atti per la rinuncia alla prosecuzione dell'appello al Consiglio di Stato;
3. di approvare il contenuto del verbale di riunione in data 15 luglio 2014, fra il Sindaco del Comune di Vado Ligure, Autorità Portuale di Savona ed APM Terminals Vado Ligure S.p.a., ed il relativo allegato tecnico I, che si allegano alla presente, per costituirne parte integrante.-

\*\*\* \*\*

Dopodiché,

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**CON VOTI** unanimi resi in forma palese;

### **D I C H I A R A**

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.-

\*\*\*. v .\*\*\*

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
F.to GIULIANO D.SSA MONICA

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to CAVIGLIA D.SSA STEFANIA

**PARERI AI SENSI ART. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n.267**

**REGOLARITA' TECNICA:** in ordine della regolarità tecnica del presente provvedimento, ha espresso:

**PARERE: COME DA MOTIVAZIONE ALL'INTERNO RIPORTATA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to BERRUTI DR. SANDRO

**REGOLARITA' CONTABILE:** in ordine della regolarità contabile del presente provvedimento, ha espresso:

**PARERE: FAVOREVOLE - NON SI RILEVANO ASPETTI CONTABILI**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to ARDOLINO D.SSA MARIA L.

**PARERE DI LEGITTIMITA':** in ordine alla legittimità del presente provvedimento, ha espresso:

**PARERE: COME DA MOTIVAZIONE ALL'INTERNO RIPORTATA**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to CAVIGLIA D.SSA STEFANIA

**CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 22 luglio 2014 per rimanervi per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Vado Ligure, li 22 luglio 2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to TOMBESI D.SSA NORMA

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per decorrenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Vado Ligure, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Copia conforme all'originale conservato agli atti

Vado Ligure, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**